



COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 28 del 20/12/2023

Oggetto: IMU ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **Dicembre** a partire dalle ore **19:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede il Sindaco, **Sorsoli Dott.Giovita**.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SORSOLI GIOVITA	SI	
2	RAGNOLI UGO	SI	
3	BENEDETTI ENRICO	SI	
4	BODEI LUCIA	SI	
5	SORSOLI EMANUELA	SI	
6	PELI FABRIZIO	SI	
7	TONNI ANDREA	SI	
8	TONNI BRUNO	SI	
9	SCIALPI GIUSEPPE	SI	
10	NICOLINI ALVARO	SI	
11	ZAMBONI LUCA	SI	
12	FRANZONI PATRIZIA	SI	
13	CAPUTI LUCIA	SI	

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, **Marilena Dott.ssa Pero'**.

È presente il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Bosio Marco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: IMU ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.

Introduce il Sindaco, il quale invita il Vice Sindaco ad illustrare l'argomento.

Il Vice Sindaco elenca le aliquote e spiega che le stesse sono rimaste invariate rispetto all'anno 2023. Conclude specificando che si tratta di un atto propedeutico all'approvazione del Bilancio.

Dopodiché, nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO che:

- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato Decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- quanto previsto dall'art. 13 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/06/2020 e adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come sinteticamente evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2024
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RICHIAMATO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, come da verbale n. 3 del 08/12/2023, pervenuto in data 11/12/2023 al prot. n. 7181, espresso in riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e agli stanziamenti in esso previsti relativi alle entrate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI CONFERMARE, per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" applicate nel 2023 come indicate sinteticamente nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica

disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2024
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

3. DI STABILIRE che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. DI ASSIMILARE all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019.

5. DI STABILIRE l'aliquota dell'8,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado con contratto registrato e del 25% per immobili in affitto a canone concordato;

6. DI DISPORRE l'esenzione per gli immobili merce.

7. DI STABILIRE che l'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore ad euro 12,00.

8. DI PROVVEDERE all'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. DI TRASMETTERE il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli n. 13, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato: Allegato A) prospetto aliquote IMU

Letto, confermato e sottoscritto:


IL SINDACO
Sorsoli Dott. Giovita



IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il 25/01/2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



IL FUNZIONARIO INCARICATO,
Laura Ragnoli

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 04-02-2024 ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMU ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.

ART. 49 – COMMA 1 - D.LGS. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Serle, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bosio dott. Marco

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Bosio dott. Marco.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Serle, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bosio dott. Marco

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Bosio dott. Marco.

